

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA (EX CASA CANTONIERA) UBICATA IN ASCOLI PICENO LOCALITA’ BRECCIAROLO, DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI CON PREVALENTI DISTURBI COGNITIVI E/O DEL COMPORTAMENTO.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente capitolato d’oneri disciplina la concessione della ex casa cantoniera sita in località Brecciarolo di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno di cui il Comune di Ascoli Piceno è comodatario per un periodo ventennale a partire dall’annualità 2010, finalizzata alla realizzazione e gestione di un servizio *Centro Diurno per Anziani con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento nonché forme anche evolute di demenza* (ex L.r. 20/2002 e relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 122/04 e successive modificazioni ed integrazioni D.G.R. n. 1011 del 9/07/13 e D.G.R. n. 1195 del 02/08/13).

Articolo 2. - Definizione

Il centro diurno anziani è una struttura territoriale a ciclo diurno caratterizzato da utenza mista, ovvero anziani affetti da deterioramento mentale con particolare riferimento ai malati di Alzheimer, che ha i seguenti obiettivi:

- contrastare il declino cognitivo e/o ridurre/contenere i disturbi del comportamento del malato;
- mantenere le capacità funzionali residue, mantenere il più a lungo possibile le capacità sociali, funzionali e motorie;
- consentire il mantenimento del soggetto a domicilio, evitare una precoce istituzionalizzazione;
- contenere il disagio dei familiari ed aiutare gli stessi a comprendere l’evoluzione della malattia e le modalità di approccio comportamentale corretto per creare continuità fra gli interventi del Servizio e quelli del care-giver.

Articolo 3 – Aspetti generali

La struttura può accogliere fino a 15 utenti anziani, parzialmente autosufficienti e/o non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, neurologiche, sensoriali o miste.

La valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale è effettuata dalla Unità Valutativa Integrata (UVI) con professionalità sociali dell’Ambito Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche.

Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che determini una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVI, entro dieci giorni.

L’accoglienza nel Centro Diurno è concordata con il Responsabile della struttura direttamente dall’interessato e/o dai servizi sociali e sanitari competenti.

L’attivazione del servizio sarà subordinata al preventivo rilascio, da parte della Autorità competente, del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della struttura ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002.

Articolo 4 - Caratteristiche della struttura

La struttura è una ex casa cantoniera articolata su due piani, completamente ristrutturata con annesso giardino e gazebo chiuso e riscaldato.

La descrizione puntuale delle caratteristiche dell’immobile è rimandata alla seguente documentazione tecnica allegata al presente capitolato:

- planimetria datata quotata e sottoscritta, con l’indicazione di massima della destinazione d’uso dei locali.

Art. 5 - Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- arredo e attrezzature dell'intero Centro Diurno che dovrà essere curato, gradevole, funzionale e conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
A tal fine si fa presente che l'Associazione Alzheimer di Ascoli Piceno mette a disposizione la somma complessiva di euro 13.000,00 destinata al concessionario proprio per l'acquisto di arredi e attrezzature del Centro;
- predisposizione del regolamento, della carta dei servizi per gli utenti e del progetto di gestione globale della struttura;
- espletamento di ogni incombenza finalizzato all'autorizzazione al funzionamento del Centro Diurno ai sensi della Legge regionale n. 20/2002 e dal Regolamento regionale di attuazione n. 1/2004 e succ. mod. ed int. ivi inclusa l'eventuale notifica dell'inizio attività nel settore alimentare;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- pulizia degli ambienti e relativo materiale per l'igiene sia della struttura che degli ospiti;
- manutenzione ordinaria della struttura, relative pertinenze compreso il giardino e degli impianti,
- fornitura di ulteriori attrezzature, arredi e materiale vario che si rendessero necessari per la regolare gestione del servizio;
- interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e trascuratezza e quelli necessari a sopperire a danni provocati da utenti agli impianti, attrezzature ed arredi, derivanti da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici, incendi e cortocircuiti;
- tutti gli oneri amministrativi, compresa la riscossione delle rette e la riscossione diretta di eventuali contributi regionali e delle ASUR (previa stipula di apposita convenzione), imposte e tasse;
- utenze telefoniche, utenze elettriche, acquedotto, fognatura e depurazione e gas-metano.

Articolo 6 - Oneri a carico del concedente

Sono a carico del concedente la manutenzione straordinaria relativa alla struttura dell'edificio e degli impianti.

Articolo 7 - Consegna della struttura

La struttura e le attrezzature in essa contenute saranno consegnate nello stato in cui si trovano, previa redazione di verbale di consistenza sottoscritto in contraddittorio fra le parti. Allo scadere della concessione, la struttura, compresi gli arredi, dovrà essere restituita in buono stato di conservazione e manutenzione, fatto salvo il deterioramento imputabile al corretto uso.

Tutte le migliorie eventualmente apportate dal concessionario alla struttura, agli impianti, agli arredi non saranno in alcun modo rimborsate o indennizzate.

Articolo 8 - Caratteristiche organizzative del Centro Diurno per Anziani

Il Centro Diurno dovrà fornire ospitalità ed assistenza integrata, offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. In particolare, il Centro Diurno dovrà offrire:

- servizio di assistenza alla persona;
- servizio infermieristico;
- possibilità di riattivazione psico-motoria / ginnastica dolce;
- attività di animazione e tempo libero;
- ristorazione con pasti anche personalizzati;
- eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell'utente.

L'organigramma del personale dovrà prevedere le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni: coordinamento del servizio; assistenza socio-sanitaria; assistenza infermieristica; riabilitazione; assistenza medica; servizi generali.

Il Centro dovrà essere aperto dal lunedì al venerdì per almeno 7 ore al giorno. Il servizio è sospeso nelle festività previste dal calendario. Sono previste inoltre chiusure annuali per 4 settimane in tutto di cui massimo 2 consecutive.

Per le ulteriori caratteristiche organizzative del Centro Diurno si rimanda all'apposito regolamento regionale n. 1 del 2004 e s.m.i. All. A e All. B.

Art.9 - Standard assistenziali

La Regione Marche nell'ambito della definizione degli standard assistenziali nelle strutture residenziali e semi residenziali nelle aree sanitaria extraospedaliera e socio sanitaria ai sensi della D.G.R. n. 1011 del 09/07/13, in riferimento alla tipologia di struttura in argomento (codice SRD), ha stabilito che l'assistenza globale da fornire, intesa come l'insieme di tutte le prestazioni sanitarie, riabilitative e assistenziali erogate (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) sia pari ad una media di 90 minuti al giorno per paziente.

Articolo 10 - Responsabilità ed assicurazioni

Il concessionario è l'unico responsabile:

- dell'attività esercitata nei locali e nell'impiego delle attrezzature sia in termini operativi, sia del personale utilizzato per l'espletamento del servizio e sia della presenza di non addetti ai lavori;
- del rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza degli ospiti, dei propri lavoratori e dei visitatori, del rispetto delle norme di tutela della salute degli ospiti e dei propri lavoratori;
- del rispetto delle normative ai fini dell'attuazione del D.Lgs 26/5/1997 n. 155 di recepimento direttive sull'igiene e conseguenti informazioni, strumenti, metodologie e forme per l'applicazione dell'HACCP;
- del rispetto delle normative a tutela della privacy;
- dei danni alle persone ed alle cose che potrebbero derivare al Comune o ai terzi per fatto della ditta medesima e/o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione per Responsabilità Civile sollevando pertanto l'Amministrazione comunale da qualsiasi controversia che al riguardo venisse aperta. A tal fine, il Concessionario è tenuto a depositare, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile relativa ai danni arrecati alle persone ed alle cose in conseguenza del servizio e della conduzione dell'immobile, valida per tutta la durata della concessione, con un massimale assicurativo di € 2.000.000,00 per danni alle persone ed € 2.000.000,00 per danni alle cose.

Articolo. 11 - Durata della Concessione

La concessione ha una durata di anni 7 (sette). L'affidamento decorre dal verbale di consegna di cui al precedente articolo 7.

Articolo 12 - Divieto di cessione e subappalto

È fatto assoluto divieto di cedere parzialmente o totalmente a terzi il contratto.

Il subappalto è ammesso nel rispetto della disciplina di cui all'art. 118 della D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 13 - Organizzazione del lavoro e del personale

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere retribuito ed assicurato secondo il vigente CCNL di categoria.

Il concessionario:

- a) assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati alla gestione in oggetto. Pertanto

solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato. Il Comune è, altresì, esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria per cause inerenti esclusivamente l'esecuzione del servizio;

b) è tenuto a fornire agli operatori vestiario e materiale idoneo a tutelare sia la salute delle persone assistite sia quella degli operatori, nonché a dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, che dovrà essere esibito durante l'espletamento del servizio;

c) è tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente con al altro personale di pari qualifica; in ogni caso si impegna a limitare il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l'utente. In caso di astensione dal lavoro per sciopero il Concessionario dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali con le modalità previste dalla legge 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i..;

d) nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Il Concessionario, a cadenza trimestrale, si obbliga a trasmettere al competente Servizio comunale, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale impiegato nel servizio in argomento;

e) si obbliga a comunicare tempestivamente al competente Responsabile del Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organi tecnici ed amministrativi;

f) si impegna a coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori dipendenti;

g) prima dell'inizio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione successiva rispetto a detto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per iscritto;

h) si impegna a realizzare, con le modalità e tempistiche offerte in sede di gara, le condizioni gestionali ed operative, oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Articolo 14 Vigilanza, controllo e coordinamento

Il Responsabile del Settore competente designato dal Comune di Ascoli Piceno quale referente per la struttura avrà i seguenti compiti:

- 1) vigilanza sull'andamento dell'attività di gestione del Centro Diurno;
- 2) collegamento e rapporti con l'impresa concessionaria;
- 3) controllo e verifica del rispetto del progetto presentato in sede di gara e del regolamento della struttura.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di operare la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuale danno, previo incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'esatto espletamento degli obblighi contrattuali:

- 1) qualora le prestazioni non siano rispondenti a quelle stabilite dalla normativa vigente, dal presente capitolato nonché a quelle migliorative eventualmente offerte dal concessionario in base al progetto tecnico predisposto per la partecipazione alla gara;
- 2) qualora il concessionario non mantenga per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- 3) qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8.

La risoluzione è altresì prevista per gravi inadempienze contrattuali, previa contestazione delle stesse e con preavviso di 30 giorni, con notifica a mezzo raccomandata A.R. o messo comunale.

Articolo 16 - Sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il Concessionario dovrà, altresì, predisporre un Documento di Valutazione del Rischio, comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e nominare il medico competente.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni. in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.